



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 14/05/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CUSTODIA DEI CANI. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattordici**, del mese di **maggio**, alle ore **9,30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **ordinaria** i consiglieri Comunali. All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
DEL PRIORE ANTONIO	SI		
LOMBARDI LUDOVICO	SI		
AZZONE MATTIA LUCIANO	SI		
CIOTTI CARMELA	SI		
VITALE MICHELE	SI		
DI FLUMERI GERARDO	SI		
DI DOMENICO ANTONIO AMEDEO	SI		

Presenti N. **7**
Assenti N. **000**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott.ssa COTOIA Graziella**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l' **Ing. DEL PRIORE Antonio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione intende garantire un maggiore benessere agli animali sottraendoli all'abbandono;
- che l'Amministrazione intende altresì porre in essere iniziative mirate al contenimento del fenomeno del randagismo, al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Ravvisata la necessità di approvare un regolamento che disciplini la custodia dei cani esistenti e di quelli in transito nel territorio comunale.

Visto lo schema di regolamento composto da n.10 (dieci) articoli, allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visti: il D.Lgs.n.267/2000; la legge n.281 del 14/08/1991 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*"; la legge della Regione Puglia n.12 del 3/04/1995 "*Intervento per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*".

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare il regolamento comunale sulla custodia dei cani, composto da n. 10 (dieci) articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti nei modi e forme di legge, è dichiarata immediatamente eseguibile.

U'CONSTA'U

de g'au'...

Comune di Castelluccio dei Sauri

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

TITOLO I

Identificazione e prevenzione randagismo

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli animali esistenti ed in transito nel territorio comunale, specificatamente individuati nell'articolo normativo.

ART. 2

Anagrafe canina

1. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina, presso il Servizio Veterinario dell'ASL, entro i primi due mesi di vita o, se randagio, entro trenta giorni dall'inizio della detenzione. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.

2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell'ASL, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza.

3. Gli allevatori ed i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale. E' vietata la vendita di cani di età inferiore a 2 mesi nonché di cani non identificati e registrati.

ART. 3

Identificazione dei cani

1. Presso il sistema ACIR, nato sulla base del DGR 23/5/2008 n. 828, in attuazione dell'Ordinanza Ministeriale 6/8/2008, è istituita la banca dati dell'anagrafe canina della Regione Puglia, nella quale sono direttamente registrati tutti i dati raccolti dai Servizi Veterinari delle singole Aziende ASL. Contestualmente all'iscrizione presso l'anagrafe canina, i cani devono essere identificati mediante un microchip posto sottocute nella regione mediana sinistra del collo.

2. Le operazioni di applicazione del microchip, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura del Servizio Veterinario dell'ASL o da veterinari liberi professionisti autorizzati dall'ASL.

ART. 4

Randagismo

1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato tempestivamente dal detentore al Servizio Veterinario dell'ASL, non oltre i quindici giorni.

2. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il Servizio Veterinario dell'ASL o gli uffici della Polizia Municipale.

3. In caso di cattura di cani vaganti, identificabili dal microchip o dal tatuaggio, si provvede all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.

4. I cani randagi, catturati ed identificati a cura del Servizio Veterinario dell'ASL, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento.

DELIBERA N. 10 DEL 15/05/2011

ART. 1

Approvazione del bilancio di esercizio 2011

ART. 2

Approvazione del bilancio di esercizio 2011

ART. 3

Approvazione del bilancio di esercizio 2011

ART. 4

Approvazione del bilancio di esercizio 2011

ART. 5

Approvazione del bilancio di esercizio 2011

ART. 6

Approvazione del bilancio di esercizio 2011

TITOLO II

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

ART. 5

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è vietato molestare gli animali domestici, anche randagi, o provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali sul territorio del Comune.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da veicoli a motore.

ART. 6

Divieti specifici

1. E' vietato svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto.
2. E' vietato addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
3. E' vietato mettere in atto catture di animali randagi, ad eccezione di quelle effettuate dall'ASL e dalle associazioni protezionistiche allo scopo di controllo demografico e zooprofilattico.

ART. 7

Conduzione e mantenimento dei cani

1. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- c) nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere condotti con museruola e guinzaglio.

2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.

3. Nelle aree private, nei cortili o nei luoghi soggetti a pubblica servitù i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza ministeriale 6 settembre 2014:

“1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.”

4. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti o privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché detenere i cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, dove possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza. Gli animali tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

5. Nei luoghi o nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, la presenza di cani deve essere segnalata all'esterno. I cani possono essere tenuti senza museruola solo se legati, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma, in modo da non arrecare danno alle persone e da garantire comunque la sicurezza dei terzi.

6. E' vietato introdurre cani, anche condotti al guinzaglio, nelle aree opportunamente segnalate, ad eccezione dei cani che accompagnano persone disabili in ragione della relativa patologia.

7. Il detentore deve assicurare agli animali le necessarie cure sanitarie, un adeguato esercizio fisico, impedirne la fuga, pulire regolarmente gli spazi di dimora.

8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate, con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

THE HISTORY OF THE

CHAPTER I

OF THE

REIGN

OF

THE

QUEEN

MARY

II.

BY

J. H.

1700

LONDON

Printed by

J. H.

1700

LONDON

ART. 8

Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti

1. Chiunque, ad esclusione dei non vedenti, conduce un cane in area pubblica, ed in particolare su marciapiedi, piazze, sedimi stradali, ed in tutte le aree verdi aperte al pubblico, deve essere sempre munito di paletta e sacchetto per la raccolta di escrementi o di altra idonea attrezzatura per rimuovere le deiezioni del proprio cane ed assicurarne la immediata rimozione.
2. Chi detiene animali nelle abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, giardini e cortili deve garantire che non disturbino la quiete pubblica, specialmente durante la notte.
3. Gli agenti di polizia municipale contesteranno l'eventuale violazione al detentore dell'animale, obbligandolo con formale diffida ad attuare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che l'animale continui a disturbare la quiete pubblica.
4. Qualora dopo la diffida continuino le molestie, si provvederà con ordinanza sindacale contingibile ed urgente al sequestro dell'animale ed al suo trasferimento presso una struttura di accoglienza autorizzata, con spese a carico del detentore.

ART. 9

Alimentazione cani randagi

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi
2. Chiunque provvede al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole o contenitori ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto.
3. Al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco o altro alimento analogo.
4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire tale attività di volontariato, se effettuata nei modi previsti dal presente regolamento.

ART. 10

Sanzioni

Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

1. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 7, c.1, 2, 4, 5, 6, 7 ed art. 8, c. 2 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00.
2. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 8, c. 1 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00.
3. L'inosservanza delle norme previste dall' art. 9, c.2 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00.

A seguito di tali violazioni, di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio il Comune, su indicazione del servizio veterinario, decide, nell'ambito del compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche normative in materia ed alle disposizioni di natura penale, in particolare: Legge n.281/1991 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*), Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 12 (*Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*), Legge n. 189/2004 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*) ed ogni altra legge e/o e-disposizione statale e regionale vigente.

of the ...

... in the ...

... of the ...



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

Delibera di Consiglio Comunale N. 10 DEL 14/05/2015

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Ing. DEL PRIORE Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa COTOIA Graziella

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa COTOIA Graziella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa COTOIA Graziella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa COTOIA Graziella

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa COTOIA Graziella